

I.I.S. "PAOLO FRISI"

Via Otranto angolo via Cittadini n. 1 - 20157 Milano

Tel. 02/3575716/8 fax 02/39001523

E mail: paolofrisimi@tin.it - Sito web: www.ipsfrisi.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

modificato ed integrato ai sensi:

- del D.P.R. n.235 del 21/11/2007,
- del D.L. n. 137/2008 convertito nella L. n. 169/2008,
- della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 13 marzo 2009
- del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)

PREMESSA

Il presente Regolamento di Disciplina è redatto a norma del D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria), dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 275/99, del D.P.R. 235 del 21/11/2007, del D.L. n. 137/2008 convertito nella L. n. 169/2008, del Regolamento di "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169" e del D.P.R. 122/2009.

Art. 1

FINALITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CRITERI REGOLATIVI. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' E SUA SOTTOSCRIZIONE

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e nelle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in generale.

Anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa l'Istituto può determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento d'Istituto, dal Patto Educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 comma 2 Statuto, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007).

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4 c.3 Statuto).

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (art. 4 c. 5 Statuto modificato dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007).

Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente (art. 9 ter DPR 235/07).

I genitori che iscrivono i propri figli all' I.I.S. PAOLO FRISI, e gli studenti iscritti, accettano, in particolare, il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabile ai propri figli.

Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne, che risponderà personalmente dei danni imputati.

Contestualmente all'iscrizione, i genitori e gli studenti sottoscrivono un Patto Educativo di corresponsabilità, annualmente revisionabile dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2

COMPORAMENTI SANZIONABILI

Con riferimento ai doveri degli studenti, indicati nel D.P.R. 249/98 e nel Regolamento

d'Istituto, vengono di seguito individuati i comportamenti sanzionabili.

a) la frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate o a ripetuti ritardi e/o uscite anticipate (non giustificati da motivi di salute o di famiglia);

b) rientrare in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa;

c) la ripetuta mancanza del materiale scolastico o la ripetuta mancata esibizione e/o consegna dei lavori assegnati per casa; la mancanza del libretto dello studente, quando richiesto dai docenti per comunicazioni alla famiglia ovvero per registrazione dei voti e verifica delle firme;

d) assumere atteggiamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso;

e) abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;

f) urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola;

g) esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale delle aziende ospitanti per gli stages, del personale della scuola o dei propri compagni;

h) manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;

i) esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale;

l) ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici;

m) porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui;

n) mettere in atto comportamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d'Istituto, ivi compreso fumare nei locali della scuola, assumere alcolici o droghe;

o) usare telefoni cellulari, videofonini, apparecchi audio, I Pod, macchine fotografiche o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni, fatta salva l'autorizzazione espressa del Docente che ne rilevi la necessità o del Dirigente Scolastico;

p) danneggiare con colpa ⁽¹⁾ o con dolo ⁽²⁾ strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni;

q) ingiuriare o diffamare i compagni ovvero il personale interno o esterno alla scuola;

r) commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale;

s) commettere altri reati di particolare gravità all'interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre o distruggere documenti, spacciare sostanze stupefacenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.

Non si considerano sanzionabili, per gli studenti maggiorenni del corso serale e del corso pomeridiano, i comportamenti di cui alle lettere a), b) e c), in virtù della specifica condizione di adulti e lavoratori dei medesimi.

Art. 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI TIPI DI SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

A) Ammonizione verbale con annotazione sul Registro personale del docente (R)

Di competenza del singolo docente, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti c) d) e) f) g).

B) Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe e sul libretto dello studente

Di competenza del singolo docente, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q).

C) Ammonizione scritta e allontanamento temporaneo dalla lezione con annotazione sul Registro di classe e sul libretto dello studente

Di competenza del singolo docente, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti d) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q).

D) Ammonizione scritta sul Registro di classe (3)

Di competenza del Dirigente Scolastico, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti f) g) h) i) l) m) n) o).

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 7.

E) Diffida scritta sul libretto dello studente e sul Registro di classe (4)

Di competenza del Dirigente Scolastico, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti f) g) h) i) l) m) n) o) p).

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 7.

F) Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 3 giorni con annotazione sul Registro di classe e sul libretto dello studente e trascrizione nel fascicolo personale

Di competenza del C.d.C., in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti f) g) h) i) l) m) n) o) p) oppure a seguito di **comportamenti già sanzionati e reiterati.**

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 6.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

G) Allontanamento da 4 a 15 giorni con annotazione sul libretto dello studente e sul Registro di classe e trascrizione nel fascicolo personale

Di competenza del C.d.C., in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti h) i) l) m) n) o) p) q) r) oppure a seguito di **comportamenti già sanzionati e reiterati.**

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 6.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

H) Allontanamento superiore a 15 giorni con annotazione sul libretto e sul Registro di classe e trascrizione nel fascicolo personale

Di competenza del Consiglio d'Istituto, su segnalazione del Consiglio di classe, quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 6;

Lo studente decade, inoltre, dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o d'Istituto che eventualmente ricopra.

Nel periodo di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

l) Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (superiore a 15 giorni), con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Da annotare sul registro di classe e sul libretto dello studente e trascrivere nel fascicolo personale.

Di competenza del Consiglio d'Istituto, su segnalazione del Consiglio di classe, con riferimento alle fattispecie di cui alla lett. H, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Lo studente decade, inoltre, dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o d'Istituto che eventualmente ricopra.

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 5

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge dei comportamenti:

- a. previsti dai commi 9 (5) e 9-bis (6) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;
- b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni
(7)

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi sopra individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C. può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni. L'attività di stage sarà svolta presso l'Istituto.

Relativamente ai comportamenti di cui alla lettera o) il docente potrà ritirare fino al termine della lezione l'apparecchiatura il cui uso non è consentito.

Verifica delle condizioni per il rientro

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 4 c.10 Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Art. 4 PROCEDURE

Ammonizione verbale del Docente (art. 3 lettera A)

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale (R).

Ammonizione scritta del Docente (art. 3 lettera B)

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

Ammonizione scritta del Docente e allontanamento temporaneo dalla lezione (art. 3 lettera C)

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente; quindi invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio.

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Collaboratore di presidenza delegato può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente minorenni a prelevare il proprio figlio da scuola.

Ammonizione e diffida scritta del D.S. (art. 3 lettera D – E)

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente Scolastico, o il Collaboratore di Presidenza delegato, compila il documento di ammonizione ovvero di diffida e annota il provvedimento nel Registro di classe.

La Segreteria provvede ad allegarlo al fascicolo personale dello studente e ad inviarne copia alla famiglia

Allontanamento fino a 3 giorni (art. 3 lettera F)

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di classe allargato, previa lettera alla famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe, che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell'episodio da sanzionare, delibera il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente, è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

Allontanamento da 4 a 15 giorni (art. 3 lettera G)

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di classe allargato, previa lettera alla famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe, che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell'episodio da sanzionare, delibera il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente, è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

Allontanamento superiore a 15 giorni ovvero fino al termine dell'anno scolastico (art. 3 lettere H - I)

Su segnalazione di un docente o del tutor di classe, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe allargato, previa lettera alla famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte.

Il Consiglio di classe, informato dei fatti e sentiti i soggetti coinvolti nell'episodio da

sanzionare, qualora ravvisi nel comportamento sanzionabile una fattispecie per la quale il presente Regolamento prevede l'allontanamento superiore a 15 giorni, provvede a darne comunicazione per iscritto al Consiglio d'Istituto.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Istituto entro 48 ore dalla comunicazione.

Il Consiglio d'Istituto, informato dei fatti e sentiti i soggetti coinvolti, appositamente convocati per esporre le proprie ragioni, delibera il conseguente provvedimento disciplinare.

Nei casi di cui alla lett. H è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

CONVOCAZIONE DEI GENITORI

Le ammonizioni e le diffide scritte, sia da parte dei Docenti che da parte del Dirigente scolastico, possono sempre comportare la convocazione dei genitori dello studente.

Art. 5

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- in caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe o le classi, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati rispettivamente dalla classe o dalle classi nella loro attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dall'aula assegnata, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che utilizzano insieme o separatamente quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole riduzioni in pristino, come le pulizie dei pavimenti e delle parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 6

ORGANI DISCIPLINARI

Dirigente Scolastico

Singolo Docente

Consiglio di classe

È costituito dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dai Docenti della classe (C.d.C. in composizione ristretta) ovvero dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dai Docenti

della classe, nonché dai rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe stessa (C.d.C. in composizione allargata). Lo studente o il genitore che vengano a trovarsi in conflitto d'interessi hanno il dovere di astenersi, con conseguente surroga degli stessi da parte dei primi candidati non eletti nel relativo Consiglio di classe.

È l'organismo che delibera sui provvedimenti che implicano l'allontanamento di uno studente di durata non superiore a 15 giorni.

Consiglio d' Istituto

E' costituito dal Dirigente Scolastico, da otto docenti, da due non docenti, da quattro genitori e da quattro studenti. E' presieduto da un genitore.

In funzione di organo disciplinare, il Consiglio d'Istituto delibera sui provvedimenti che implicano l'allontanamento di uno studente per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico, con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Per la validità delle sue deliberazioni è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica.

Organo di garanzia: Consiglio di disciplina

E' istituito, quale organo di garanzia, il Consiglio di Disciplina.

Esso è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto su indicazione del Collegio dei docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori.

Possono essere eletti rappresentanti gli studenti maggiorenni che non abbiano subito sanzioni disciplinari ed i genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero coloro che ne svolgono legalmente le veci.

Possono essere designati dal Consiglio d'Istituto i docenti di ruolo, in servizio presso l'Istituto negli ultimi tre anni, che non abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli studenti.

Per ciascuna delle componenti sopra indicate devono altresì essere eletti membri supplenti che sostituiscano i membri effettivi in caso di impedimento temporaneo ovvero qualora si configuri, per questi ultimi, una situazione di conflitto d'interessi; membro supplente del Dirigente scolastico è il Vicario.

L'Organo delibera sempre in composizione perfetta (presenti tutti i membri).

Il Consiglio di Disciplina dura in carica tre anni. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori si svolgeranno preferibilmente in concomitanza con quelle per le elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali della scuola.

Per l'elezione dei rispettivi membri, nel primo Consiglio di Disciplina, verranno indette le apposite assemblee dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, a seguito della approvazione del testo, così modificato ed integrato, del Regolamento di disciplina.

Se, nel corso del triennio, alcuno dei membri effettivi o supplenti venga a cessare dalla carica, si procederà alla sostituzione con una nuova elezione.

Il Consiglio di disciplina è istituito con i seguenti compiti:

- decide in merito ai ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari;
- decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella qualità di componenti l'Organo di garanzia, i membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina non possono avvalersi dell'astensione dal voto. La votazione avviene in modo palese.

Alle sedute del Consiglio di disciplina è prevista la presenza dei soli membri, effettivi o supplenti.

La funzione di segretario è svolta da un Docente. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Commissione d'esame

E' l'organo competente a deliberare le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami.

Art. 7 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di disciplina quale Organo di Garanzia, che decide nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro il termine sopra riportato, la sanzione è da ritenersi confermata. La sanzione irrogata può essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

Art. 8 MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento e al Patto educativo di corresponsabilità possono essere proposte da una o più delle componenti della scuola, attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto, ovvero in conseguenza di provvedimenti legislativi in materia, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

In tutti i casi in cui il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune segnalazioni alle Autorità competenti.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli studenti maggiorenni del corso diurno che non desiderino venga effettuata comunicazione ai genitori dei provvedimenti disciplinari a loro carico, dovranno all'atto dell'iscrizione, ovvero al compimento della maggiore età, rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione scritta, sottoscritta dai genitori per presa visione.

Per gli studenti maggiorenni di cui al precedente punto, e per quelli maggiorenni dei corsi serale e pomeridiano, le comunicazioni previste nel Regolamento verranno pertanto effettuate ai medesimi.

Il presente Regolamento è adottato, ovvero modificato, previa consultazione degli Studenti dell'Istituto e dei genitori.

In relazione a quanto previsto nel presente Regolamento di disciplina, si intendono abrogati gli artt. 11 lett.d), 12,15,16,17 Titolo IV del Regolamento Interno d'Istituto, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 27/11/2002 e integrato con delibera del 26/11/2004.

Copia del presente Regolamento, pubblicato sul sito dell'Istituto, è fornita agli studenti al momento dell'iscrizione. Il Patto Educativo è sottoscritto dai genitori degli studenti minorenni e dagli studenti maggiorenni all'atto dell'iscrizione e consegnato in copia agli stessi firmatari.

Tali documenti, unitamente allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Regolamento interno d'Istituto e al Piano dell'offerta formativa, verranno illustrati e condivisi con gli studenti iscritti alle classi prime nelle due settimane iniziali dell'attività scolastica.

-
- 1 Colpa:** il comportamento colposo può essere ravvisato quando il soggetto, pur non volendo cagionare un danno, lo provoca ugualmente a causa di un suo comportamento negligente.
- 2 Dolo:** il comportamento doloso si ravvisa quando il soggetto cagiona l'evento dannoso coscientemente e volutamente.
- 3 Ammonizione:** richiamo formale alla scrupolosa osservanza dei doveri al quale lo studente deve attenersi.
- 4 Diffida formale:** intimazione di astenersi da un determinato comportamento o dal compiere una determinata attività, avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore inadempienza.
- 5.** Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone
- 6.** Nei casi di recidiva delle fattispecie di cui al comma 9 , di atti di violenza grave o di gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale
- 7.** Frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio; rispetto del personale della scuola e dei compagni; utilizzo corretto delle strutture etc. e comportamento che non arrechi danno al patrimonio della scuola